



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 89 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2013/83 CC NAS RG del 15.07.2013

Il Direttore Generale

Visto il verbale di ispezione igienico-sanitaria del 13.07.2013, ore 09,30, effettuata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Mar. A.s. UPS BELLADONNA Gaetano unitamente all'App."S" FAZZINA Antonio (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), presso il Panificio-Pasticceria-Rosticceria all'insegna "PUNTO PANE", corrente in Vittoria(RG)-Frazione Scoglitti, via Miramare snc., della quale attività è titolare il Sig. FERRISI Giuseppe, nato a Comiso il 07.02.1950 ed ivi residente in via Ferruccio Parri n.° 3;

Visto il verbale di contestazione n.° 2013/83 del 15.07.2013, ore 15,30, redatto presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa a seguito della ispezione igienico-sanitaria sopradetta del 13.07.2013, avvenuta presso il panificio-pasticceria-rosticceria all'insegna "PUNTO PANE", sopra meglio generalizzata;

Atteso che durante l'ispezione anzidetta, svolta alla presenza del Sig. FERRISI Giuseppe, nella sua qualità di titolare, è stata rilevata a carico dell'attività all'insegna "PUNTO PANE", la violazione amministrativa di cui al Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n.° 852 e sanzionata dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 *"per non avere rispettato, all'interno dell'attività in questione, i requisiti in materia di igiene, infatti il locale adibito a laboratorio per la produzione dei prodotti di pasticceria e di rosticceria, necessitava di straordinarie operazioni di pulizia, in quanto, agli angoli tra le pareti ed il soffitto, veniva accertata la presenza di proliferazioni di ragnatele"*;

Considerato che per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 1.000,00 *(corrispondente al doppio del minimo ed ad un terzo del massimo della sanzione prevista)* da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 17.07.2013, ore 12,30 presso il panificio "PUNTO PANE", nelle mani dello stesso titolare Sig. FERRISI Giuseppe, sopra generalizzato, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi a firma del trasgressore Sig. Ferrisi Giuseppe, indirizzati al Direttore Generale dell'ASP 7 di Ragusa, quale Autorità Competente ed acquisiti al protocollo n.° E - 0018543 del 19.08.2013;

Visto il rapporto ex art. 17 Legge n.° 689/81 trasmesso dal Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute - N.A.S. di Ragusa prot. n.° 14152/1-4"P" dell'03.09.2014 acquisito al protocollo generale dell'ASP n.° E - 0018478 del 17.09.2014;

Vista la nota prot. n.° 4554 del 22.9.2014 con la quale L'Ufficio sanzioni dell'ASP di Ragusa convocava il Sig. FERRISI Giuseppe per audizione parte ex art. 18 L. 689/81 come giusta Sua richiesta per il giorno



30.9.2014, ore 11,30 con raccomandata A/R n.° 014886420292, che è ritornata al mittente Ufficio Sanzioni dell'ASP per compiuta giacenza non avendo l'interessato curato la ricezione nei termini;

Ritenute non fondate le eccezioni proposte nell'interesse della ditta in merito al verbale di contestazione per le seguenti motivazioni:

Il trasgressore ammette le proprie responsabilità imputandole ad una dimenticanza che comunque non esclude la colpa per negligenza.

Gli scritti difensivi non fanno emergere fatti nuovi che possano ridurre la responsabilità accertata ed il fatto di aver' eliminato l'inconveniente, immediatamente in presenza degli agenti accertatori, non può né escluderla né limitarla.

Tuttavia si può applicare il minimo della sanzione in considerazione della assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore a carico del trasgressore e, ove richiesto espressamente e motivatamente, la rateizzazione attesa la crisi economica generale.

Rilevata, pertanto, la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti per quanto in premessa **si applica la sanzione di € 500,00 pari al minimo edittale ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett. b) del Regolamento Aziendale;**

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. **FERRISI Giuseppe** nato a Comiso(RG) il 07.02.1950 ed ivi residente in via Ferruccio Parri, n.° 3 nella qualità di titolare della ditta "**PUNTO PANE.**", il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€ 500,00**

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.°1(ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.



Il presente atto va notificato:

- al Sig. **FERRISI Giuseppe** nato a Comiso(RG) il 07.02.1950 ed ivi residente in **via Ferruccio Parri n.° 3**;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 11 NOV. 2014

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico



